

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1170 del 07/03/2018
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO NEL COMUNE DI FERRARA - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1217 del 07/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 22539/2016/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale “Al Lavag di Maccanti Stefano” con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via Arginone n. 325 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 14.12.2015, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 16.06.2016 con il n. 2539, presentata al S.U.A.P. di Ferrara P.G. n. 129584 del 14.12.2015, dall'Impresa Individuale “Al Lavag di Maccanti Stefano”, nella persona di Maccanti Stefano in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via Arginone n. 325, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distributore carburanti con autolavaggio;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Impresa Individuale “Al Lavag di Maccanti Stefano” per la modifica dell'autorizzazione allo scarico nello scolo Rinaldi di acque reflue industriali P.G. n. 64492 del 31.07.2012, rilasciata dalla Provincia di Ferrara;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 06.04.2016 trasmesso dal S.U.A.P. di Ferrara ad ArpaE con nota datata 15.04.2016 (assunto al P.G. di ArpaE n. 5902 del 22.05.2017), nel quale si chiede alla ditta di fornire alcune precisazioni;

- Vista la documentazione integrativa della ditta inoltrata al S.U.A.P. in data 19.05.2017 (per la matrice rumore) ed in data 05.01.2018 (per la matrice acque) e successivamente trasmessa dal S.U.A.P. con nota datata 08.01.2018 ad ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 165 del 09.01.2018);
- Visto il Nulla Osta del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara prot. n. 10779 del 23.01.2018 (assunto al PG di ArpaE n. 846 del 23.01.2018) relativo all'impatto acustico nel quale si allega *la relazione tecnica della ditta "Al Lavag di Maccanti Stefano" datata 17.10.2017*;
- Vista la visura ordinaria dell'Impresa "Al Lavag di Maccanti Stefano", effettuata da ArpaE in data 01.03.2018 presso la Camera di Commercio di Ferrara;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara all'Impresa Individuale "Al Lavag di Maccanti Stefano" con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via Arginone n. 325, codice fiscale MCCSFN67H26H541T e P.IVA 01816950388 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue industriali nel fosso, che confluisce nel canale consorziale "scolo Rinaldi", è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
4. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
5. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
6. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
7. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetto di campionamento, dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.
10. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sullo scarico, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE ed al Servizio Ambiente del Comune a mezzo PEC entro 24 ore, indicando l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta deve realizzare la schermatura all'interno dell'area dell'autolavaggio, con le caratteristiche dimensionali descritte nella Valutazione previsionale d'impatto acustico datata 17.10.17.
2. La barriera dovrà essere realizzata entro i termini comunicati alla ditta da parte del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara. Al termine dell'intervento sopraccitato dovrà esserne data comunicazione anche per le vie brevi (via email, ecc) al Servizio Ambiente ed Arpae Ferrara.
3. Dovrà essere effettuata, entro 10 (dieci) giorni dal termine dei sopraccitati lavori, un rilievo fonometrico per verificare l'efficacia degli stessi ed il rispetto dei limiti di rumore all'interno delle abitazioni, indicate nella tabella dei rilievi fonometrici, presente nella relazione tecnica della ditta di Valutazione acustica datata 17.10.2017. La data di svolgimento del rilievo fonometrico dovrà essere concordata con i Sig.ri indicati nella suddetta tabella, e dovrà essere comunicata anche per le vie brevi (via email, ecc) al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.
4. I rilievi prescritti al punto 2 dovranno essere eseguiti nelle condizioni di massima rumorosità degli impianti rumorosi sopraccitati.
5. I risultati dei rilievi prescritti al punto 2 dovranno essere consegnati al Servizio Ambiente entro 15 (quindici) giorni dalla loro esecuzione mediante apposita relazione acustica redatta ai sensi della DGR n.673/2004 ed a ArpaE Ferrara. In tale relazione, oltre a quanto previsto dalla Delibera, dovranno essere riportate in maniera dettagliata le condizioni di esercizio degli impianti al momento in cui vengono eseguite le misure, ed in caso di conferma dei superamenti

dei limiti di rumore, dovranno essere indicate le appropriate misure di mitigazione con relativa tempistica.

6. Dovranno essere mantenuti tutti gli accorgimenti gestionali utili al fine di limitare l'impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.